

09.02.01.01 fascicolo n. 23/2023

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE CROLLATO SU S.P. 6 KM 13 TRA I COMUNI DI BUDRIO E MOLINELLA (CODICE OPERA 2024VIMASMS25 ID ER-URVI-000644). CUP C51B23000440001- CIG A03E824868.

Oggi, (.....) 20.. (duemila.....), i signori:

• Ing. Maurizio Martelli, in seguito denominato “Dirigente competente”, nato a _____ il _____, che interviene in qualità di Dirigente Settore Strade, Sicurezza e Ciclovie della Città Metropolitana di Bologna (C.F.-P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell’interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. del - PG e ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dell’art. 39 dello Statuto dell’Ente, nonché dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

• _____ in seguito denominato “Affidatario del Servizio”, nato a _____ () il ___/___/___ (C.F. _____ - P.IVA _____), con domicilio fiscale in _____, via _____ n. ____, iscritto all’albo _____ di _____ al n. _____.

(In alternativa se l'affidatario del contratto non è un professionista individuale)

• Ing./Arch./Geom./Sig. _____ nato a _____ () il ___/___/___ in qualità di legale rappresentante

della società [redacted] (C.F. / P.IVA [redacted]), con sede legale in [redacted] in seguito denominata “Affidatario del servizio”.

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del servizio di ingegneria e architettura

Il servizio ha per oggetto la redazione del progetto di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) dell'intervento di ripristino del ponte crollato su S.P. 6 tra i Comuni di Budrio e Molinella, per un importo complessivo del progetto di Euro 12.014.335,00 IVA compresa, che costituisce limite massimo del quadro economico di progetto.

L'intervento di cui trattasi è ricompreso nel Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali da attuare nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Allegato A all'Ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione n. 13 del 31/10/2023, ID intervento ER-URVI-000644.

In particolare il servizio consisterà nelle prestazioni di cui all'allegata parcella e dovrà avere i contenuti di seguito specificati.

DOCFAP (art. 2 Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023)

Il DOCFAP, dovrà essere costituito dai seguenti elaborati minimi:

Relazione generale comprendente il confronto tra le varie soluzioni progettuali con l'individuazione dei vincoli e delle interferenze relative; Relazioni specialistiche (idraulica, geologica-geotecnica, sismica e archeologica) comprendenti quanto necessario al fine dell'individuazione delle caratteristiche tipologiche dei terreni e gli eventuali vincoli archeologici; Elaborati tecnici e economici descrittivi delle soluzioni alternative; Piani particellari di massima delle soluzioni alternative; stime e

valutazioni e piani economici e finanziari delle soluzioni alternative;

Cronoprogramma di massima e studio di prefattibilità ambientale delle soluzioni alternative.

Su tutti gli elaborati prodotti dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati che dovranno provvedere alla sottoscrizione e all'apposizione del timbro professionale.

La redazione del DOCFAP dovrà rispettare tutte le regole e norme tecniche ed amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunitario, statale, regionale e comunale che riguardino l'intervento, in ogni suo aspetto e in particolare, per quanto riguarda la progettazione strutturale, il D.M. 17/01/2018 - Norme Tecniche delle costruzioni.

Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio

L'Affidatario del servizio si impegna a svolgere le prestazioni in raccordo con la Città metropolitana di Bologna e specificatamente con il Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto Ing. Jonathan Manzi nonché con il Dirigente del Settore Strade, Sicurezza e Ciclovie della Città metropolitana di Bologna Ing. Maurizio Martelli; in particolare l'Affidatario del servizio si impegna a condividere con il RUP in ogni fase di predisposizione la proposta progettuale.

L'affidatario dovrà inoltre garantire la propria disponibilità a prendere parte, nelle modalità che verranno concordate con la Stazione Appaltante, agli incontri di confronto e partecipazione con il Gruppo di Lavoro della Stazione Appaltante, gli Enti, le Amministrazioni, i Gestori di servizi, il territorio e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dal servizio in oggetto e a presentare, in occasione di tali incontri, tutti gli elaborati prodotti, i materiali tecnici e le idee sviluppate durante l'attività (slide, tavole, relazioni, render, ecc), durante l'intera durata dell'esecuzione del servizio e comunque

fino al termine del Contratto. La Città metropolitana di Bologna rimarrà a disposizione per concordare eventuali ulteriori incontri richiesti dall’Affidatario.

L’affidatario del servizio si impegna a fornire il cronoprogramma delle attività entro i primi dieci giorni dalla firma del contratto.

Il DOCFAP diverrà di proprietà della Città metropolitana di Bologna che potrà introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che l’Affidatario del servizio possa sollevare eccezioni di sorta.

L’Affidatario dovrà altresì prendere contatti e garantire il confronto con i referenti tecnici degli Enti coinvolti, individuando le procedure autorizzative che dovranno essere espletate nelle successive fasi di progettazione.

L’Affidatario del servizio è tenuto ad introdurre nel DOCFAP tutte le modifiche non sostanziali richieste che siano giustificate da oggettive esigenze tecniche senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.

La richiesta di tali modifiche o integrazioni, qualora intervenga nella fase di progettazione, potrà comportare un prolungamento nei tempi di consegna degli elaborati indicati nell'articolo 3, da concordare tra le parti.

I termini di consegna potranno inoltre essere prorogati, oltre che nei casi previsti dall'art. 121, c. 8, del D. Lgs. 36/2023, anche per l'entrata in vigore, posteriormente alla firma del presente atto, di norme di legge che disciplinino diversamente la materia riguardante le prestazioni da svolgersi, previa approvazione da parte della Città metropolitana di Bologna di apposita variante subordinatamente al reperimento delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive.

Quanto previsto dai precedenti commi non si applica al caso di varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi, regolamenti e norme citate

negli articoli precedenti o comunque applicabili o a causa dell'incompletezza o inidoneità degli elaborati, da imputare all'Affidatario.

Si specifica che la persona incaricate dello svolgimento delle singole prestazioni e personalmente responsabile delle stesse è _____,

nato/a a _____ () il ___ / ___ / ___, residente in Via

_____ a _____ (), domiciliato in Via

_____ a _____ (), iscritto al

Collegio/Ordine degli _____ della Provincia di _____ al n.

_____ – Partita I.V.A. _____ – Codice Fiscale

_____.

Art. 3 – Decorrenza e tempistica

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla comunicazione di avvio del servizio in via d'urgenza e dovrà essere espletato nel rispetto della seguente tempistica:

1. termine di 90 gg naturali e consecutivi dalla firma del contratto/verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza per la consegna degli elaborati relativi al DOCFAP;

2. L'affidatario dovrà adeguare la documentazione entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante a seguito dell'attività di verifica svolta dal RUP.

Previa motivata richiesta dell'Affidatario, la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe e/o sospensioni dei termini, anche parziali, in particolare nei casi in cui l'espletamento di iter autorizzativi comporti necessariamente l'effettiva interruzione dell'attività progettuale, per cause non dipendenti dall'Affidatario.

Gli elaborati di cui sopra, sono da redigere in lingua italiana, dovranno essere prodotti nella loro versione definitiva e nei tempi stabiliti dal precedente paragrafo, in un

numero congruo alle necessità della Stazione Appaltante e comunque non inferiore a n. 2 (due) copie cartacee per quanto riguarda gli elaborati, più n. 3 (tre) copie su supporto digitale (in formato aperto e nativo).

Dovranno inoltre essere forniti i medesimi materiali sia in formato .pdf sia in formati editabili standard (ad esempio documenti Word o file Autocad, ecc.) e analogamente dovranno essere fornite le basi di dati raccolte ed elaborate (file Excel, database, .dbf, file shape, ecc.), gli esecutivi di tutti i materiali grafici (infografiche, render, ecc.) e dovranno essere compatibili con i sistemi informativi in uso presso la Città metropolitana di Bologna.

Tutti gli elaborati grafici dovranno essere consegnati sia nel formato .pdf, sia in formato editabile e nel formato AutoCAD .dwg. Per quanto riguarda il formato .dwg:

- Unità di misura da utilizzare: metro;
- Georeferenziazione: le planimetrie devono essere georeferenziate nel sistema di riferimento ETRS89 / UTM Zone 32N (codice EPSG: 25832);
- Impostazione parametri di stampa: utilizzare il sistema a Layout di stampa: caricare le squadrature e la legenda nello spazio carta come blocchi, esplodere la legenda ed editarla come necessario. Caricare il disegno con i comandi: visualizza\finestre e scarlo unicamente nello spazio carta;
- Fornire sempre, insieme ai disegni, il file.ctb con i parametri di stampa. Utilizzare unicamente questo sistema di stampa;
- XRIF, immagini, documenti collegati: assicurarsi di fornire sempre i files sorgente insieme ai disegni.

Sono, inoltre, a carico dell’Affidatario tutte le spese sostenute per la produzione di ulteriori copie cartacee e/o digitali che sarà necessario presentare durante gli iter progettuali per specifici procedimenti tecnico-amministrativi e/o incontri pubblici (ad

es. incontri tecnici, politici e pubblici, verifica archeologica preventiva, procedure di carattere ambientale, conferenze di servizi, verifiche preventive dei progetti, procedimenti unici ecc.).

Art. 4– Corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo complessivo delle competenze è fissato in € (*importo risultante da parcella dedotto il ribasso praticato in sede di offerta*), oltre ad oneri previdenziali pari ad € ed I.V.A. (22%) pari ad € per un importo complessivo di €

Il compenso, come sopra stabilito, è comprensivo di ogni spesa, inclusi viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi compensando ogni prestazione, elaborazione, impegno e spesa indicati nel presente contratto, ivi comprese le spese da sostenere per le pratiche autorizzative. Rimane, in particolare, espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale, come sopra stabilito, è da intendersi a corpo e retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o comunque connesse allo svolgimento del servizio medesimo e che lo stesso non verrà variato in base all'effettivo ammontare dei lavori progettati.

La spesa complessiva per il servizio di cui trattasi è finanziata nell'ambito del Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali da attuare nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Allegato A all'Ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione n. 13 del 31/10/2023 e risulta impegnata con la determinazione dirigenziale citata (imp. n.).

In applicazione dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria conforme allo schema-tipo 1.3 approvato con D.M. 16/09/2022, n. 193, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata

dal Responsabile del Procedimento. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà, previa verifica di corretto svolgimento delle prestazioni da parte del Responsabile del Progetto e previo accertamento della regolarità contributiva, ad avvenuta accettazione degli elaborati del DOCFAP da parte del RUP.

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il riferimento alla determina dirigenziale di affidamento su citata nonché il CUP C51B23000440001 e il CIG A03E824868.

Dovrà inoltre essere inviata solo ed esclusivamente in formato elettronico al seguente codice univoco ufficio UFWYWE.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture all'Amministrazione, che dovrà essere successiva all'esigibilità delle stesse e fatta salva la verifica sulla regolarità delle prestazioni svolte, mediante bonifico bancario sul c/c IBAN sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone: C.F.; C.F.

Art. 5 – Penali

In considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi, è prevista l'applicazione di una penale nella misura del **1 per cento** del totale del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ad uno dei termini previsti all'art. 3.

La penale sarà applicata mediante trattenuta sul pagamento delle competenze.

Detta penale non può superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale; superata tale misura l'Amministrazione si riserva di procedere alla

risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in danno all'Affidatario del servizio.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario del servizio, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è a lui imputabile, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Città metropolitana. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario del servizio.

Art. 6 - Subappalto

(Se Affidatario **non** ha dichiarato l'intenzione di subappaltare) Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, nel corso dell'esecuzione del presente contratto non sarà autorizzato alcun subappalto, non avendo l'Affidatario dichiarato all'atto della presentazione dell'offerta di voler subappaltare alcuna prestazione.

Oppure

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, nel corso dell'esecuzione del presente contratto potrà essere autorizzato il subappalto delle prestazioni dichiarate dall'Affidatario all'atto della presentazione dell'offerta e precisamente:

L'Affidatario si impegna a inserire nel contratto con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/10.

Al fine di consentire la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, l'Appaltatore deve trasmettere i contratti all'Ente.

L'Affidatario si impegna altresì ad inserire nel contratto con i subappaltatori le clausole previste nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici, pena, in caso contrario, il diniego delle eventuali rispettive autorizzazioni.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, la Città metropolitana pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 7 – Garanzia definitiva

Si dà atto che è stata costituita la garanzia definitiva di € _____ sotto forma di polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____, in data _____ (in atti al PG _____), in applicazione dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 8 - Rispetto contratti di lavoro

Sono a carico dell'Affidatario del servizio, il quale ne è il solo responsabile, tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali a favore del proprio personale, con qualsiasi modalità assunto o collaborante.

L'Affidatario del servizio si impegna al rispetto, nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto di affidamento del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'Affidatario del servizio si impegna altresì a rispettare le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Prima del pagamento dei corrispettivi, secondo le scadenze e le modalità previste al precedente art. 4, sarà accertata la regolarità contributiva. In caso di inadempienza contributiva relativamente a personale dipendente dell'Affidatario del servizio o del

subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva ed assicurativa, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo accertamento della regolarità contributiva.

Ai sensi dell'articolo 11, c. 6, del D. Lgs. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario del servizio o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidatario del servizio, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del servizio del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

L'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi specificamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre può costituire motivo di risoluzione del contratto la violazione del Patto di

integrità in materia di contratti pubblici adottato dalla Città metropolitana di Bologna,

Patto che l’Affidatario del servizio ha sottoscritto in segno di accettazione al momento della partecipazione alla gara e che viene allegato al presente contratto.

Oltre che nei casi precedenti, l’Ente potrà risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa danni, nei seguenti casi:

1) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale, in violazione del precedente art. 6;

2) quando l’Affidatario del servizio interrompa o abbandoni il servizio senza giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dall’Ente; in questo caso all’Affidatario del servizio verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall’assegnazione ad altri del servizio;

3) quando l’Affidatario del servizio si renda colpevole di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali che verranno tempestivamente notificati dall’Amministrazione; in particolare il contratto potrà essere risolto qualora si verificano violazioni da parte dell’Affidatario del servizio agli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;

4) quando l’Affidatario del servizio non provveda ad integrare e/o correggere il progetto in caso di verifica negativa;

5) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non autorizzato dall’Ente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, c. 12, del D. Lgs. 36/2023;

6) in caso di inosservanza nell’espletamento dei servizi delle norme sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle ipotesi sopra indicate l’Ente procederà a contestare gli addebiti per iscritto, via

PEC, all’Affidatario del servizio, assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario del servizio abbia risposto, l’Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario del servizio sarà tenuto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle eventuali maggiori spese che l’Ente dovrà sopportare a seguito della risoluzione del contratto.

Art. 10 - Incompatibilità

L’Affidatario del servizio dichiara di non trovarsi, per l’espletamento del servizio di cui trattasi, in alcuna condizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 11 – Disposizioni varie

L’Affidatario del servizio svolgerà l’incarico in scienza e coscienza secondo le regole tecniche ed i principi deontologici della propria professione; lo stesso dichiara, a tal proposito, che non sussistono né saranno instaurati durante l’espletamento dell’incarico, rapporti con terzi controinteressati della Città metropolitana di Bologna.

L’Affidatario del servizio dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche fiscale, relativa alle prestazioni d’opera e/o professionali, dichiarando di assolverne le prescrizioni e comunque di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui all’art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12 – Clausola di *pantouflage*

Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 e inerente all’attività successiva alla cessazione del rapporto

di lavoro, c.d. “*pantouflage*” o “*revolving doors*”, l’Affidatario dichiara espressamente di non aver concluso, e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito, e si impegna a non attribuire, incarichi ad ex dipendenti della Città metropolitana di Bologna che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima nei confronti dell’Affidatario medesimo, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Al verificarsi di tale ipotesi la Città metropolitana di Bologna provvederà a segnalare l’accaduto all’ANAC, e all’Affidatario verrà inibita la possibilità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

**Art. 13 – Rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di
comportamento**

L’Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n. 62/2013) e dal Codice di Comportamento della Città metropolitana di Bologna (Atto sindacale n. 19/2019), per quanto applicabili, garantendone altresì il rispetto da parte dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, pena la risoluzione del presente contratto.

Art. 14 – Clausola risolutiva antimafia

Per le verifiche antimafia finalizzate alla stipula del presente contratto si è proceduto alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, che ha rilasciato la documentazione antimafia così come riportata nel documento in atti al PG

Qualora dalla documentazione successivamente pervenuta emergesse la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, il presente contratto verrà risolto di diritto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso

delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 15 - Responsabilità nel trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento") il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi; tutti volti alla concreta tutela dei dati personali, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento Europeo 679/2016 e agli artt. 15 e segg. del regolamento, esercitabili presentando apposita istanza alla Città metropolitana di Bologna - Area Sviluppo delle Infrastrutture - via San Felice n. 25, 40122 Bologna, e-mail amministrativolavoripubblici@cittametropolitana.bo.it.

L'Affidatario si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, ad effettuare il trattamento dei dati personali per conto della Città metropolitana di Bologna, titolare del trattamento, in conformità alla citata normativa.

Art. 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 - Validità e spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'I.V.A., sono a carico dell'Affidatario del servizio; in particolare

l'imposta di bollo relativa al presente contratto è stata assolta come da documentazione in atti al PG n. _____ del _____. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986, il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso..

Le parti dichiarano di accettare espressamente la clausola relativa alla penale di cui all'art. 5.

La sottoscrizione del presente atto vale quindi, con riferimento alla clausola di cui al punto precedente, come doppia sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341-1342 del Codice Civile.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/16, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale); si è provveduto a verificare che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto.

Il Dirigente del Settore Strade Sicurezza e Ciclovie - Ing. Maurizio Martelli (firmato digitalmente)

L'Affidatario del servizio _____ (firmato digitalmente)

Allegati: Parcella.